



DISTRETTO
SOCIO SANITARIO
LT1



COMUNE DI
APRILIA



COMUNE DI
CISTERNA DI LATINA



COMUNE DI
CORI



COMUNE DI
ROCCA MASSIMA

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE
DELL'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE STRAORDINARIA
IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2019

ART.1 - OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina gli interventi straordinari a carattere socio economico finalizzati al contrasto della povertà e del disagio sociale.
- 2) Il sistema di erogazione degli interventi si uniforma ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. n.112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla L.R. n.11/2016 "Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

ART.2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

- 1) Il sistema degli interventi previsti dall'assistenza economico-sociale ha la finalità, nel rispetto della persona e della sua dignità, di:
 - a. concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale
 - b. soddisfare temporaneamente i bisogni primari di persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.
- 2) Gli interventi previsti nel presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze e servizi erogati da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli; essi sono posti in relazione alle altre risorse offerte dal pubblico e dal privato in un'ottica di lavoro di rete e sussidiarietà.

In particolare, gli interventi previsti nel presente Regolamento sono da considerarsi di carattere straordinario e destinati a persone e nuclei familiari in condizioni di emergenza. L'assistenza economica cosiddetta ordinaria e ogni altro intervento di natura economica erogato con regolarità sono assicurati, infatti, dagli interventi di contrasto alla povertà stanziati con fondi nazionali.

ART. 3 - DESTINATARI

- 1) Sono destinatari degli interventi le singole persone ed i nuclei familiari, italiani e stranieri (in regola con il permesso di soggiorno o comunque con la normativa vigente), residenti nel territorio dei comuni del Distretto Socio-sanitario Latina 1, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e/o che si trovano in temporanea situazione di emergenza.

ART. 4 - FORME DI INTERVENTO

- 1) Gli interventi di assistenza economica si articolano in:
 - a) Assistenza economica straordinaria
 - b) Contributi per vittime di violenza di genere
- 2) La concessione degli interventi di assistenza economica ha carattere straordinario e avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio dei singoli Comuni.
- 3) I contributi economici non riscossi entro tre mesi dall'Atto di concessione del contributo saranno reintegrati nel capitolo di pertinenza, salvo comprovato impedimento per causa di forza maggiore opportunamente documentata.

ART.5 - REQUISITI DI ACCESSO

- 1) Le condizioni per l'accesso agli interventi previsti al comma 1 lettera a dell'art. 4 lett. a) del presente regolamento sono:
 - a. possedere i requisiti di cui all'art. 3;
 - b. avere un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 8.000,00 euro;
 - c. non aver rifiutato o rinunciato volontariamente, né essere destinatario di misure di contrasto alla povertà previste con fondi nazionali, fatte salve le situazioni documentate e valutate dai servizi sociali.
- 2) Le condizioni per l'accesso agli interventi previsti al comma 1 lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento sono:
 - a. possedere i requisiti di cui all'art. 3;
 - b. essere una vittima di violenza di genere.

ART. 6 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) L'assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e l'assetto familiare quali, ad esempio, spese eccezionali per calamità naturali, per gravi eventi morbosi che comportino esborsi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; diminuzione di reddito per il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, situazioni di estremo disagio alloggiativo, spese funerarie di un congiunto, ecc.
- 2) La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata. Costituiscono elemento di valutazione, se comprovate da idonea documentazione, le seguenti spese:
 - a. Utenze insolute arretrate;
 - b. Spese per trasloco, (allacci utenze e/o eventuali anticipi canone di locazione);
 - c. Arretrati;
 - d. Spese sanitarie;
 - g. h. Spese funerarie di un congiunto.
- 3) La misura del contributo da erogare sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente in base all'ISEE, e non dovrà, comunque, superare i 1.500,00 euro annui. L'importo massimo erogabile su base annuale è individuato dai singoli comuni, in base alle disponibilità di bilancio.
- 4) Ai fini **dell'accesso all'assistenza economica straordinaria** occorre presentare istanza, debitamente firmata e corredata dalla necessaria documentazione, al protocollo generale del Comune di residenza. In caso di presentazione di documentazione incompleta o non conforme a quanto richiesto ovvero di insufficiente leggibilità dei dati anagrafici e dei recapiti, il richiedente è tenuto a fornire le informazioni e/o i documenti integrativi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di integrazione.
- 5) Il procedimento istruttorio, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si concluderà, di norma, entro 35 giorni.

ART. 7 – CONTRIBUTI PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

- 1) Il Distretto socio-sanitario Latina 1 riconosce la necessità di sostenere anche economicamente le vittime di violenza di genere, al fine di garantire un percorso di uscita da maltrattamenti e violenze in famiglia, assicurare protezione nel caso in cui sia necessario il loro allontanamento dal contesto familiare violento, ottenere un reinserimento socio economico.
- 2) Il contributo di Assistenza economica per donne che subiscono violenza di genere prende le forme ritenute necessarie per il singolo caso, sia quelle dell'Assistenza economica per il diritto alla casa, sia quelle dell'Assistenza economica continuativa, sia come Assistenza economica straordinaria senza i limiti indicati all'art.6 in caso di copertura delle spese per la prima sistemazione temporanea di emergenza, qualora non siano disponibili le strutture a questo dedicate nel territorio.
- 3) Il contributo per le vittime di violenza di genere viene erogato sulla base della relazione dell'Assistente sociale, a seguito di idonea documentazione, in collaborazione con i servizi socio sanitari e le associazioni che sul territorio si occupano di contrasto alla violenza di genere, per definire un piano di interventi finalizzato prioritariamente alla messa in sicurezza e al pieno reinserimento socioeconomico.

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Il Servizio Sociale, in relazione all'assegnazione dei contributi economici di cui al presente regolamento, può disporre, nell'interesse del richiedente:
 - a. di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
 - b. di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, al fine di assicurare l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico concesso;
 - c. di erogare il contributo in un'unica soluzione ovvero in più tranches di pagamento, secondo la valutazione dell'assistente sociale/equipe di riferimento.

ART. 9 – ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

- 1) È motivo di esclusione o di interruzione degli interventi indicati nel presente regolamento:
 - a. la mancanza di collaborazione o la non adesione da parte del richiedente al "progetto personalizzato di assistenza", proposto dal Servizio Sociale professionale, per i richiedenti in carico al servizio;
- 2) La tenuta di comportamenti minacciosi messi in atto nei confronti di qualsiasi operatore dei Servizi sociali, accertati dalle forze dell'ordine.

ART. 10 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

- 1) Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale comunale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria

ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

2) Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

3) I controlli a campione mireranno a verificare la veridicità della documentazione fornita nonché la sussistenza nel tempo delle condizioni di ammissibilità al contributo.

ART. 11 – REVOCA E AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

1) L'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà la disposizione di apposita procedura amministrativa di revoca con effetto immediato di quanto percepito, nonché di restituzione del contributo già erogato, comprensivo degli interessi e la perdita del diritto al contributo economico.

Inoltre, verso i cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale saranno disposte le conseguenze di carattere penale di cui all'art 496 del c.p.p.

ART. 12 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) All'atto di presentazione della domanda di contributo, i richiedenti ricevono l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, che descrive le finalità e le modalità di trattamento dei dati comunicati al Titolare del trattamento dei dati, al fine di beneficiare del contributo economico, così come previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali n. 2016/679.

2) Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Nell'informativa consegnata ai richiedenti vengono indicati il responsabile del trattamento, il sub-responsabile del trattamento e il responsabile per la protezione dei dati nominati da ciascun comune.

Al momento della raccolta dei dati, al richiedente vengono fornite le informazioni relative alla comunicazione dei dati raccolti ad altre pubbliche amministrazioni, necessaria per ottemperare agli obblighi previsti per gli Enti locali e per i controlli di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3) I dati personali dei richiedenti sono raccolti ed inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di assistenza economico-sociale.

ART. 13 TRASMISSIONE DEI DATI AD ENTI TERZI

1) Una volta che il beneficio economico viene assegnato, il comune che lo eroga ha l'obbligo di trasmettere all'INPS le informazioni relative ai dati personali del beneficiario e all'importo riconosciuto, come previsto dal Decreto interministeriale 206/2014 che ha istituito il Casellario dell'assistenza, quale banca dati unica di tutte le prestazioni sociali erogate dagli Enti centrali dello Stato, dagli Enti locali e dagli organismi gestori di assistenza previdenziale.

2) Le informazioni sono trasmesse alla Prima sezione del Casellario – Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA).